REGOLAMENTO (CEE) N. 458/70 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1970

che modifica l'allegato del regolamento n. 225/67/CEE per quanto concerne i coefficienti d'equivalenza per i semi di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2),

visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che l'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1365/69 (5), prevede che qualora le offerte e i corsi presi in considerazione riguardino una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo, il loro importo è modificato in conformità dei coefficienti di equivalenza figuranti in allegato ;

considerando che è risultato che la qualità dei semi di girasole consegnati da alcuni paesi esportatori presenta talune differenze rispetto alla qualità presa in considerazione nei contratti di vendita e che per tali differenze i suddetti contratti non prevedono delle maggiorazioni o detrazioni ; che, tenuto conto del maggiore o minore valore netto di detti semi rispetto a quelli della qualità tipo, è pertanto opportuno modificare i coefficienti che figurano nell'allegato del regolamento n. 225/67/CEE ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La parte B dell'allegato del regolamento n. 225/67/CEE è così modificata :

	Coefficiente di equivalenza	
	Importo da detrarre	Importo da aggiungere
	u.c./100 kg	u.c./100 kg
B. *Semi di girasole*		
Semi provenienti da paesi e territori europei	0,14	
Semi di altre provenienze :		
per ciascun punto di tenore in olio :		
— in più di quello della qualità tipo	0,16	
— in meno di quello della qualità tipo		0,16
per ciascun punto di umidità :		
— in più di quello della qualità tipo		0,08
— in meno di quello della qualità tipo	0,08	
per ciascun punto d'impurità :		
— in più di quello della qualità tipo		0,04
— in meno di quello della qualità tipo	0,04	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.
(4) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.
(5) GU n. L 176 del 17. 7. 1969, pag. 7.